



annunziata & conso
STUDIO ASSOCIATO

NEWSLETTER n. 25 - FEBBRAIO 2015

SOMMARIO

1. NOVITÀ NORMATIVE.....	2
1.1. CONSOB - Principi di revisione Isp Italia.....	2
1.2. BCE - Vigilanza prudenziale: autorizzazione ad includere gli utili intermedi o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 delle banche	2
1.3. BANCA D'ITALIA - CRR, CRD IV e EMIR: tavola riepilogativa dei technical standards ...	2
1.4. IVASS: in Gazzetta Ufficiale le modifiche alla procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.....	3
1.5. GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA - Modifiche al potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni	3
1.6. UIF/BANCA D'ITALIA - Valute virtuali	3
2. PROSSIME NOVITÀ.....	5
2.1. CONSIGLIO DEI MINISTRI - CRD IV Solvency II e agenzie di rating	5
3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA.....	6
3.1. EIOPA - Prodotti di investimento assicurativi	6
3.2. EIOPA - Linee guida in tema di governance e di valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA).....	6
3.3. ESMA - Pubblicata un Technical Advice sull'implementazione delle misure di dettaglio (Market Abuse)	6
3.4. AGCM - Tasso floor nei mutui.....	7

1. NOVITÀ NORMATIVE

1.1. CONSOB - Principi di revisione Ipa Italia

In data 4 febbraio 2015, con [delibera n. 19113](#) la Consob - a seguito dell'entrata in vigore dei principi di revisione internazionali Ipa Italia adottati con [determina del Ragioniere generale dello Stato \(Rgs\) del 23 dicembre 2014](#) - ha disposto l'abrogazione di tutte le Delibere e le Comunicazioni in materia di principi di revisione già emanate precedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

1.2. BCE - Vigilanza prudenziale: autorizzazione ad includere gli utili intermedi o di fine esercizio nel capitale primario di classe 1 delle banche

In data 4 febbraio 2015, la BCE ([Decisione BCE/20157/4](#)) ha stabilito ulteriori condizioni applicabili agli istituti di credito - per i quali la medesima svolge la diretta supervisione - ai sensi dell'art. 26, par. 2 della CRR (Regolamento n. 575/2013).

In base a tale disciplina, le banche, prima di adottare formale decisione di conferma del risultato finale d'esercizio per l'anno di riferimento, possono includere gli utili intermedi o di fine esercizio nel computo del capitale primario di classe 1 solo con preliminare autorizzazione dell'autorità competente, al ricorrere di determinate condizioni, quali: la verifica degli utili da parte di persone indipendenti dalla banca e incaricate della revisione dei conti; la dimostrazione di aver sottratto dall'importo di tali utili tutti gli oneri e dividendi prevedibili.

La decisione BCE è entrata in vigore il 6 febbraio 2015 e si applica con riferimento alle segnalazioni di vigilanza relative al 31.12.2014.

1.3. BANCA D'ITALIA - CRR, CRD IV e EMIR: tavola riepilogativa dei technical standards

In data 4 febbraio 2015, la Banca d'Italia ha pubblicato la [tavola riepilogativa dei technical standards](#) (RTS) previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), dalla Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) o dal Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR).

La Tavola classifica ciascun atto per materia, fonte normativa e denominazione convenzionale, ne individua il termine di presentazione, e, per quelli già pubblicati dall'Autorità Bancaria Europea, rinvia al relativo documento.

1.4. IVASS: in Gazzetta Ufficiale le modifiche alla procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

In data 2 febbraio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 il [Provvedimento IVASS 27 gennaio 2015 n. 28](#) recante modifiche al regolamento n. 1 dell'8 ottobre 2013, concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

1.5. GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA - Modifiche al potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni

In data 3 febbraio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento \(UE\) 2015/159](#) del Consiglio del 27 gennaio 2015 che modifica il Regolamento (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni.

Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

1.6. UIF/BANCA D'ITALIA - Valute virtuali

In data 30 gennaio 2015, l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha emanato una [Comunicazione](#) in materia di utilizzo anomalo di valute virtuali. Si evidenzia come, al fine di prevenire l'utilizzo del sistema economico-finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari destinatari del d.lgs. 231/2007 devono aver cura di individuare le operatività connesse con valute virtuali, rilevandone gli eventuali elementi di sospetto.

Sul tema è intervenuta anche la Banca d'Italia, con [Comunicazione](#) sempre del 30 gennaio 2015, invitando gli intermediari a valutare con attenzione i rischi indicati dall'EBA nei propri orientamenti del luglio 2014 ed a considerare che:

- in assenza di adeguati presidi e di un quadro legale certo circa la natura giuridica delle valute virtuali, quei rischi possono esporre a perdite e inficiare, di conseguenza, la consistenza del patrimonio di vigilanza e la stabilità stessa degli intermediari;
- le concrete modalità di funzionamento degli schemi di valute virtuali possono integrare, nell'ordinamento nazionale, la violazione di disposizioni normative, penalmente sanzionate, che riservano l'esercizio della relativa attività ai soli soggetti legittimati (artt. 130, 131 TUB per l'attività bancaria e l'attività di raccolta del risparmio; art. 131 ter TUB

per la prestazione di servizi di pagamento; art. 166 TUF, per la prestazione di servizi di investimento).

Le banche e gli altri intermediari vigilati dalla Banca d'Italia devono rendere edotti di tale orientamento i clienti, persone fisiche o giuridiche, operanti nel settore delle valute virtuali, prima di intraprendere operazioni della specie con essi.

2. PROSSIME NOVITÀ

2.1. CONSIGLIO DEI MINISTRI - CRD IV Solvency II e agenzie di rating

In data 10 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato diversi provvedimenti, tra cui, i decreti legislativi di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD IV), della direttiva 2009/138 (Solvency II) e della direttiva 2013/14/UE sulle agenzie di rating del credito (cfr. il [comunicato stampa](#)). In particolare:

- Enti creditizi (attuazione della direttiva 2013/36/UE su accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento). I principali interventi riguardano: (i) la disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale; (ii) i poteri di intervento assegnati a Banca d'Italia e Consob; (iii) la disciplina delle sanzioni amministrative.
- Assicurazione e riassicurazione (recepita la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione). E' stato introdotto principalmente un nuovo regime di vigilanza prudenziale, con l'obiettivo di fornire un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del servizio assicurativo.
- Agenzie di rating del credito (recepita la direttiva 2013/14/UE relativa alle agenzie di rating del credito).

3. COMUNICAZIONI, OPINIONI, COMMENTI E GIURISPRUDENZA

3.1. EIOPA - Prodotti di investimento assicurativi

In data 4 febbraio 2015, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha pubblicato il proprio "[technical advice](#)" in tema di distribuzione prodotti di investimento assicurativi, reso a seguito della richiesta della Commissione Europea di fornire un supporto alla stessa nella definizione degli atti delegati di cui all'art. 13 quater della Direttiva IMD (CE/2002/92), come modificata dalla MIFID II (UE/2014/65).

EIOPA, nel suo parere, interviene: sull'identificazione delle situazioni di conflitto di interesse, tipizzandone quattro principali; propende per la predisposizione di cd. "Chinese walls"; evita di intervenire decisamente in tema di "inducements" e di remunerazione variabile del personale dipendente; puntualizza che forme di incentivo economico (si tratti di denaro o meno) provenienti da soggetti terzi rispetto al rapporto tra intermediario e/o personale addetto alla vendita e cliente non dovrebbero incentivare comportamenti opportunistici a danno del cliente.

3.2. EIOPA - Linee guida in tema di governance e di valutazione interna del rischio e della solvibilità (ORSA)

In data 2 febbraio 2015, l'EIOPA ha pubblicato le relazioni conclusive sulla consultazione pubblica relativa alle [Linee Guida di Solvency II](#) in materia di sistemi di Governance e Own Risk and Solvency Assessment (ORSA).

EIOPA ha osservato come le Linee Guida orientino meramente l'interpretazione dei principi, necessariamente generali, di cui alla Direttiva Solvency II e mirino a favorire una piena comprensione del sistema ORSA. Quest'ultimo deve essere visto come uno strumento per migliorare il governo societario, e non come un mero esercizio di compliance.

In ogni caso, le Linee Guida saranno applicabili dal 1° gennaio 2016.

3.3. ESMA - Pubblicata un Technical Advice sull'implementazione delle misure di dettaglio (Market Abuse)

In data 3 febbraio 2015, l'ESMA ha pubblicato ed inviato alla Commissione Europea il proprio [Technical Advice](#) riguardo l'implementazione delle misure tecniche e di dettaglio del Regolamento (UE) n. 596/2014 ("Market Abuse Regulation" o "MAR").

Il Technical Advice riguarda, tra gli altri, i seguenti aspetti del MAR:

- sono forniti esempi pratici per quanto concerne gli indicatori di manipolazione del mercato;
- vi sono raccomandazione di un set di soglie minime per l'attività di trading in emission allowances al di sopra della quale scattano obblighi di disclosure e segnalazione;
- sono indicati suggerimenti per l'individuazione dell'autorità alla quale notificare eventuali ritardi nella disclosure di informazioni privilegiate;
- sono forniti chiarimenti sulla definizione di disclosure rafforzata per le operazioni poste in essere dal management; e
- sono proposte delle procedure per assicurare l'implementazione di apposite infrastrutture per il whistleblowing.

Il Technical Advice è stato trasmesso alla Commissione Europea, la quale potrà adesso tenerlo in considerazione per la predisposizione degli Implementing Standards sul MAR.

3.4. AGCM - Tasso floor nei mutui

In data 2 febbraio 2015, con [Provvedimento n. 25272](#) pubblicato nel Bollettino n. 2, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha esteso il procedimento istruttorio, originariamente avviato il 7 maggio 2014, nei confronti di sei banche operanti nelle province di Bolzano e Trento, e volto ad accertare la presenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza nella determinazione dei tassi applicabili ai mutui immobiliari.

L'istruttoria è volta a valutare l'inserimento, nei contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile offerti dalle sei banche, di una medesima clausola relativa alla presenza di un c.d. tasso floor che rappresenta una soglia minima al di sotto della quale il tasso di interesse applicato al finanziamento non può scendere. Tale valore sembrerebbe non troverebbe giustificazione nelle normali dinamiche.